

**Sentenza del Tribunale di primo grado 30 settembre 2009**  
— Elf Aquitaine/Commissione

(Causa T-174/05) <sup>(1)</sup>

*(Concorrenza — Intese — Mercato dell'acido monocloroacetico — Decisione che constata un'infrazione all'art. 81 CE — Ripartizione del mercato e fissazione dei prezzi — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Imputabilità del comportamento consistente nell'infrazione — Principio di individualità delle pene e delle sanzioni — Principio di legalità delle pene — Presunzione di innocenza — Principio di buona amministrazione — Principio di certezza del diritto — Sviamiento di potere — Ammende)*

(2009/C 282/66)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

*Ricorrente:* Elf Aquitaine SA (Courbevoie, Francia) (rappresentanti: É. Morgan de Rivery e É. Friedel, avocats)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente A. Bouquet e F. Amato, successivamente A. Bouquet e X. Lewis, agenti)

**Oggetto**

In via principale, domanda di annullamento dell'art. 1, lett. d), dell'art. 2, lett. c), dell'art. 3 e dell'art. 4, n. 9, della decisione della Commissione 19 gennaio 2005, C (2004) 4876 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 [CE] e dell'art. 53 dell'accordo SEE (pratica COMP/E-1/37.773 — AMCA), nonché in subordine domanda di annullamento dell'art. 2, lett. c), della predetta decisione e, in ulteriore subordine, domanda di riforma dell'art. 2, lett. c), della suddetta decisione.

**Dispositivo**

1) Il ricorso è respinto.

2) La Elf Aquitaine SA è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 171 del 9.7.2005.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 30 settembre 2009**  
— Akzo Nobel e altri/Commissione

(Causa T-175/05) <sup>(1)</sup>

*(«Concorrenza — Intese — Mercato dell'acido monocloroacetico — Decisione che constata un'infrazione dell'art. 81 CE — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Ripartizione del mercato e fissazione dei prezzi — Imputabilità del comportamento relativo all'infrazione — Ammende — Obbligo di motivazione — Gravità e durata dell'infrazione — Effetto deterrente»)*

(2009/C 282/67)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrenti:* Akzo Nobel NV (Arnhem, Paesi Bassi); Akzo Nobel Nederland BV (Arnhem); Akzo Nobel AB (Stoccolma, Svezia); Akzo Nobel Chemicals BV (Amersfoort, Paesi Bassi); Akzo Nobel Functional Chemicals BV (Amersfoort); Akzo Nobel Base Chemicals AB (Skoghall, Svezia); e Eka Chemicals AB (Bohus, Svezia) (rappresentanti: inizialmente C. Swaak e A. Käyhkö, successivamente C. Swaak e M. van der Woude, avvocati)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente P. Hellström e F. Amato, successivamente A. Bouquet e X. Lewis, agenti)

**Oggetto**

In via principale, domanda di annullamento della decisione della Commissione 19 gennaio 2005, C (2004) 4876 def., relativa ad un procedimento in base all'art. 81 [CE] e all'art. 53 dell'accordo SEE (pratica COMP/E-1/37.773 — MCAA), e, in subordine, riduzione dell'ammenda inflitta alle ricorrenti.

**Dispositivo**

1) Il ricorso è respinto

2) L'Akzo Nobel NV, l'Akzo Nobel Nederland BV, l'Akzo Nobel AB, l'Akzo Nobel Chemicals BV, l'Akzo Nobel Functional Chemicals BV, l'Akzo Nobel Base Chemicals AB e l'Eka Chemicals AB sono condannate alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 171 del 9.7.2005.